



Condizioni applicate all'acquisto di energia elettrica (e relative garanzie di origine) prodotta da impianti fotovoltaici che beneficiano del contributo unico ai sensi dell'art. 21 del Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili (RFER)

1. Introduzione

1.1. In data 10 dicembre 2013, con l'approvazione del messaggio governativo n. 6773 del 9 aprile 2013, il Gran Consiglio ha adottato le modifiche agli artt. 8b, 8c e 8e della Legge cantonale sull'energia dell'8 febbraio 1994 allo scopo di gestire e adeguare il fondo per le energie rinnovabili (FER), istituito con l'accettazione popolare del controprogetto all'iniziativa popolare del 16 aprile 2010 "*Per un'AET senza carbone!*". La decisione parlamentare è in seguito pacificamente cresciuta in giudicato.

1.2. Il Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili del 29 aprile 2014 che ne è conseguito (in seguito: RFER), con le relative modifiche apportate nel corso degli anni, prevede che possano beneficiare del contributo unico all'investimento gli impianti fotovoltaici realizzati in Ticino:

- con una potenza fino a 50 kW;
- di proprietà di enti di diritto pubblico o di enti con sede sociale in Ticino, il cui capitale sociale sia detenuto per almeno il 50% da uno o più enti di diritto pubblico ticinesi, con una potenza inferiore a 100 kW;
- di proprietà di enti di diritto pubblico o di enti con sede sociale in Ticino, il cui capitale sociale sia detenuto per almeno il 50% da uno o più enti di diritto pubblico ticinesi, realizzati in Ticino con una potenza uguale o superiore a 100 kW, esclusivamente per la potenza equivalente a 100 kW;

allacciati alla rete elettrica a partire dal 1° aprile 2014.

1.3. Una condizione posta dal RFER per beneficiare del contributo unico è la vendita all'Azienda elettrica ticinese (in seguito: AET), a prezzo di mercato, dell'energia elettrica prodotta al netto dell'autoconsumo (in seguito: EE) e delle relative garanzie di origine (in seguito: GO).



2. Produttore

Il seguente Produttore ha presentato istanza al Cantone per l'ottenimento del contributo unico all'investimento, fornendo tutte le informazioni richieste e rispettando la notifica dei dati come da procedura indicata sulla pagina internet del FER (www.ti.ch/fer):

Nome
Cognome
Via
CAP CH -
Istituto Bancario
Nome e Cognome del Beneficiario
IBAN CH _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Numero IVA (solo per imprese) CHE - _ _ _ _ . _ _ _ _ . _ _ _ _ IVA

3. Impianto

Numero di progetto - - - - -
(come indicato nella promessa di contributo cantonale)

Per quanto concerne i dati tecnici dell'impianto fotovoltaico (in seguito: FV), fanno stato le informazioni fornite dal Produttore con la "Notifica di messa in esercizio" trasmessa al Cantone per l'ottenimento del contributo unico.

4. Condizioni d'acquisto e di remunerazione

4.1. Oggetto dell'acquisto

Il Produttore si impegna a consegnare ad AET tutta l'EE e le GO prodotte dall'impianto FV che ha beneficiato del contributo unico al netto dell'eventuale autoconsumo:

- l'EE verrà immessa nella rete del Gestore di rete locale;
- le GO verranno trasferite su un apposito conto intestato ad AET presso il sistema svizzero delle GO di Pronovo SA.



4.2. Durata dell'acquisto

L'obbligo di consegna inizia con la messa in esercizio dell'impianto FV che ha beneficiato del contributo unico, dura 12 anni e termina il 31 dicembre dell'ultimo anno del periodo di remunerazione. A titolo esplicativo:

- l'obbligo di consegna per un impianto FV messo in esercizio il 1° aprile 2014 giunge a termine il 31 dicembre 2026;
- l'obbligo di consegna per un impianto FV messo in esercizio il 1° gennaio 2015 giunge a termine il 31 dicembre 2027.

4.3. Remunerazione sulla base della tariffa omnicomprensiva

AET verserà annualmente al Produttore un compenso, calcolato sulla base di una tariffa omnicomprensiva, proporzionale all'EE immessa nella rete del Gestore locale e alle GO prodotte dall'impianto FV.

La tariffa omnicomprensiva è definita annualmente *a posteriori* da AET in funzione dei dati di produzione trasmessi dal Gestore di rete locale a Pronovo SA e dei prezzi di mercato riferiti all'anno di produzione di EE e GO.

La tariffa omnicomprensiva sarà pubblicata annualmente sul sito del Cantone (www.ti.ch/fer) entro il 28 febbraio (29 per gli anni bisestili) dell'anno seguente a quello di produzione.

La tariffa omnicomprensiva, espressa in CHF/kWh, sarà valida per tutti gli impianti FV ubicati in Ticino di cui al punto 1.2, al beneficio del contributo unico cantonale e registrati presso il sistema svizzero delle GO di Pronovo SA.

4.4. Presupposti per l'ottenimento della remunerazione

Il riconoscimento della remunerazione è subordinato all'adempimento delle seguenti condizioni:

- il Produttore ha fatto registrare e certificare l'impianto FV dal proprio Gestore di rete locale presso il sistema svizzero delle GO di Pronovo SA;
- il Gestore di rete locale ha regolarmente (perlomeno una volta all'anno) comunicato a Pronovo SA tutti i dati di produzione necessari alla corretta registrazione nel sistema svizzero delle GO di Pronovo SA.

Se una delle due condizioni poste non dovesse essere rispettata, AET non sarà in grado di definire la remunerazione. Per il periodo in cui AET non è messa in condizione di definire la remunerazione, quest'ultima non è dovuta.



4.5. Versamento della remunerazione

Adempiuti i due presupposti per l'ottenimento delle remunerazione, AET ne comunicherà al Produttore l'importo.

Il versamento della remunerazione avverrà annualmente, entro 30 giorni dalla comunicazione del suo ammontare.

4.6. Certificazioni supplementari

AET ha il diritto di chiedere ed eseguire, in nome proprio ed a sue spese, ulteriori certificazioni dell'impianto FV.

AET si farà carico sia dell'ottenimento iniziale che del mantenimento di tali certificazioni supplementari, assumendosene i relativi costi e benefici. La durata delle certificazioni supplementari è decisa da AET. Per l'ottenimento di tali certificazioni, il Produttore si impegna già da ora a trasmettere ad AET tutti i documenti di cui essa dovesse necessitare e, in caso di bisogno e previa richiesta, a concedere (ad AET ed ai suoi ausiliari) l'accesso all'impianto FV e agli ambienti circostanti.

5. Accettazione delle condizioni d'acquisto

Con la sottoscrizione del presente documento, il Produttore dichiara di avere preso coscienza delle condizioni applicate all'acquisto di energia elettrica (e relative garanzie di origine) prodotta da impianti fotovoltaici che beneficiano del contributo unico ai sensi dell'art. 21 del Regolamento del fondo per le energie rinnovabili (RFER).

Il Produttore ne accetta incondizionatamente il contenuto.

Qualunque modifica alle presenti condizioni d'acquisto sarà immediatamente comunicata al Produttore.

Luogo e data:

Firma del produttore: